

Allegato E

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE “Genio Civile Toscana Nord”

Prat. SIDIT n. 2706/2024 Proc. n. 9474/2024

DISCIPLINARE

recante le condizioni per la concessione, ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area di 580 mq, in gestione al Demanio idrico, in località Fornovolasco nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU), lungo il corso d’acqua denominato Fosso di Battiferro (codici TN26983 – TN27631), adiacente alle particelle 376-374-2228-2227-2217-2216-326 del foglio 402 del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e alla particella 105 del foglio 39 del Comune di Stazzema (LU), come identificata nell'elaborato grafico (allegato F).

Il sottoscritto

(se persona fisica) Sig./ra _____

nato/a a _____

il _____

cod. Fisc. _____, residente a _____

Via/Piazza _____,

(se persona giuridica)

Sig./ra _____ nato/a a _____

il _____, C.F. _____, non in

proprio ma in qualità di quale titolare/legale rappresentante/procuratore

Allegato E

speciale/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore

Delegato (oppure) giusta procura speciale Rep. N.

_____ del _____ ai rogiti del

Notaio _____ (iscritto al Collegio

notarile Distretto di _____) della

Ditta/Società _____, con sede legale in _____, C.F.

_____,

(se ente pubblico)

Il Sig./ra _____ nato/a a

_____ il _____, C.F. _____, non

in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente

_____ ,con sede legale in

_____ , C.F. _____, (di

seguito indicato come "Concessionario")

preso atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad approvazione con

decreto di concessione sottoscritto dal dirigente della Amministrazione

Concedente (di seguito indicata come "Concedente"), si impegna

all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

ART. 1 - Oggetto della concessione

1.1 Oggetto della concessione è l'occupazione a titolo esclusivo e temporaneo di una porzione di area di 580 mq, appartenente al Demanio

Idrico dello Stato, in località Fornovolasco nel comune di Fabbriche di

Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU), lungo il corso

d'acqua denominato Fosso di Battiferro (codici TN26983 – TN27631),

Allegato E

adiacente alle particelle 376-374-2228-2227-2217-2216-326 del foglio 402

del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e alla particella 105 del foglio 39

del Comune di Stazzema (LU).

ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario

2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

2.2 ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese ;

2.3 a sollevare la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno

eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale, anche in difetto dell'allertamento meteo assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.4 a sollevare fin da ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.5 a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione della porzione di area e impartire l'ordine di

Allegato E

effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio

della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

2.6 a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e

di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque

contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora

indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza

di essi;

2.7 a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi

aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della

Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria

autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario

possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in

ripristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di

mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al

risarcimento di eventuali danni;

2.8 ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi

compresi gli oneri tributari;

2.9 assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e

delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi

presenti;

2.10 rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di

tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata , a cose o persone per

effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione

Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni,

Allegato E

reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;

2.11 dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno dalla competente autorità idraulica;

2.12 è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa la messa in ripristino dello stato dei luoghi, che a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

2.13 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; qualora la porzione di area, oggetto di concessione, siano state data in affitto dal concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del R/60/2016 e s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.

ART. 3 - Ulteriori obblighi ed oneri)

3.1 Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in oggetto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per l'autorizzazione prima della loro esecuzione;

3.2 il concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura

Allegato E

e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta provvedendo

a sgombrare l'area in concessione da ogni eventuale attrezzature, in caso di

allerta meteo;

3.3 è fatto divieto dell'utilizzo della porzione di area in concomitanza delle

piene del Fosso di Battiferro ed in occasione dell'attivazione dell'Allerta

idrologica/idraulica per piogge intense, temporali, di livello gialla,

arancione e rossa emanato dalla Protezione civile regionale per la zona S1

Serchio - Garfagnana – Lima;

3.4 garantire la possibilità di accesso al fosso, in caso di necessari

interventi di manutenzione ordinaria e/o urgenti, volti alla pulizia del fosso

stesso;

3.5 permettere il passaggio lungo il sentiero preesistente al fine di rendere

fruibile la parte più a monte, sia a salvaguardia degli interessi dei

proprietari terrieri sia dai passanti che da sempre effettuano percorsi di

trekking in questa area, senza l'obbligo di un pagamento del ticket.

Art. 4 – Clausola di solidarietà

(presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti)

I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori

sono, ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti

oneri, prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;

Gli stessi indicano il Sig. _____ quale referente unico per i

rapporti col settore competente ai sensi dell'art.10 del Regolamento.

ART. 5 - Durata della concessione

5.1 La concessione avrà la durata di anni nove (9) decorrenti dal decreto di

concessione, e non sarà rinnovabile.

ART. 6 – Canone e imposta regionale

6.1 Il canone annuo di concessione a seguito di espletamento della manifestazione d'interesse, è stabilito in € e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

6.2 Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non posa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

6.3 In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è consapevole che rimarrà obbligato al rispetto di quanto contenuto nel presente atto fino all'emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della concessione;

6.4 L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

6.5 Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

6.6 il Concessionario dovrà corrispondere, contestualmente al canone, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura determinata dall'art. 17 della L.R. 68 del 4/10/2016, così come modificata con l'art. 12 della L.R.

Allegato E

57/2017, e secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento

approvato con DPGR 60/R del 12/8/2016 e s.m.i.

6.7 Il mancato pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 5.6, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito con termine ultimo per il pagamento.

ART. 7 – Cauzione e garanzia

7.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il Concessionario attesta con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'avvenuto deposito a favore della Regione Toscana di una cauzione di € nelle forme di legge, sulla quale l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, rimanendo il concessionario obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento della stessa da parte dell'Amministrazione regionale.

7.2 La garanzia di cui sopra è svincolata entro 60 giorni dal termine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del disciplinare, in modo particolare di quanto disposto dall'art. 22 e 23 del Regolamento regionale R/60/2016 e s.m.i.

7.3 Le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

ART. 8 — Revoca e decadenza

8.1 la concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata, sospesa o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse;

Allegato E

8.2 la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla

normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni

legislative, regolamentari e nel presente disciplinare;

- mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

- non uso protratto per due anni della porzione dell'area e delle relative

pertinenze;

mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le

modalità prescritti dalla concessione;

- assenza di un'ordinaria manutenzione delle porzioni dell'area oggetto

della concessione ai fini del mantenimento del buon regime delle acque

dopo che sia intervenuto il sollecito scritto;

-violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione

anche parziale della porzione dell'area;

8.3 Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente

comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il

Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

8.4 Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per

le opere realizzate e per le spese sostenute e per il canone già pagato per

l'anno di riferimento;

8.5 fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il

Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e

all'eventuale ripristino;

8.6 nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via

amministrativa.

Allegato E

ART.9 - Cessazione della concessione

9.1 Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

9.2 Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario.

ART. 10 – Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce presupposto per il rilascio del decreto di concessione; gli effetti della concessione decorrono dalla data del decreto.

ART. 11 - Rinvio a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

ART. 12 - Domicilio legale

Agli effetti della presente scrittura privata, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede _____.

ART. 13 - Registrazione fiscale

L'onere relativo alla imposta di registro della presente scrittura presso l'Agenzia delle Entrate è a carico del Concessionario, il quale provvederà a sua cura e spese al versamento delle spese di registrazione; gli adempimenti relativi alla richiesta di registrazione saranno curati

Allegato E

dall'Amministrazione concedente.

Il presente atto sarà registrato presso l' Agenzia delle Entrate in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della tariffa , parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131: le relative spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la concessione, compresa l'imposta di bollo.

Letto, approvato, e sottoscritto.

F.to in data _____ il Concessionario _____

Prato li _____

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt. 2, (3), (4), 5, 6, 7, 8, 9

il Concessionario _____